

Ministero della Salute

0017088-P-20/08/2008

DGSA



23795912



*Ministero del Lavoro, della Salute  
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA  
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI -  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL  
FARMACO VETERINARIO - UFFICIO VI- Benessere Animale  
Tel 06 59946823 - 6706 Fax 06 59946046

OGGETTO: *QUESITO - APPLICABILITA' DEL  
REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 AL TRASPORTO  
DI AVICOLI DI ALLEVATORI AMATORIALI*

TRASMESSO VIA  
TELEFAX

IL 21 AGO. 2008  
ORE 1000  
1145

AL PRESIDENTE DELLA F.I.A.V. ONLUS  
(Federazione Italiana Associazioni Avicole)  
Dott. Paolo Ongaretto  
Piazza Drago, 7

30017 - Lido di Jesolo (VE)  
NO FAX 0421 231695 / 0421 92461

e. p.c.,

ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE  
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO  
SERVIZI VETERINARI  
LORO SEDI

UFFICI VETERINARI PER GLI  
ADEMPIMENTI COMUNITARI (UVAC)  
LORO SEDI

POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA (PIF)  
LORO SEDI

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA  
DELLA SALUTE  
Fax 06 8070252 59947209

MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA  
SICUREZZA  
Fax 06 4827251

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI  
Fax 06 44267370

CORPO FORESTALE DELLO STATO  
NO Fax 06 48240060 - 06 48905507

COMANDO GENERALE GUARDIA DI  
FINANZA - III REPARTO OPERAZIONI  
Fax 06 44223202

CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE SUL  
BENESSERE ANIMALE  
Fax 030 2290382

F.N.O.V.I.  
Fax 06 4744332

S.I.Vc.M.P.  
Fax 06 8848446

A.N.M.V.I.  
Fax 0372 403526

In riferimento alla richiesta di chiarimenti di codesta Federazione relativo all'applicabilità del regolamento (CE) n. 1/2005 al trasporto di avicoli di allevatori amatoriali, si rappresenta quanto segue.

Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all'interno della Comunità europea in relazione ad un'attività economica.

Sebbene il concetto di "finalità economica del trasporto" non abbia ancora trovato in ambito europeo una interpretazione univoca tale da poter chiaramente individuare tutte quelle circostanze pratiche del trasporto di animali vivi che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento in questione, si ritiene che il trasporto di animali effettuato per attività amatoriali, hobbistiche, sportive, ludiche, didattico-culturali, non debba ricadere nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005. Infatti, secondo il parere della scrivente Ufficio, l'obiettivo principale del legislatore europeo è quello di disciplinare la protezione degli animali durante il trasporto effettuato da persone od enti come attività economicamente prevalente o comunque come attività accessoria dell'attività principale dell'impresa.

Pertanto, il trasporto delle razze avicole effettuato dagli allevatori amatoriali delle Associazioni che costituiscono la F.I.A.V. (Federazione Italiana delle Associazioni Avicole), sia in maniera diretta che attraverso trasporti collettivi curati dalle singole Associazioni e/o dalla stessa Federazione per raggiungere i luoghi delle manifestazioni sportive o delle esposizioni didattico-culturali divulgative, non ricade nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005, ancorché nell'ambito delle stesse manifestazioni sportive possono realizzarsi compravendite occasionali di alcuni soggetti messi in esposizione.

La finalità non lucrativa della Federazione Italiana delle Associazioni Avicole trova riscontro dall'iscrizione nel registro delle ONLUS dove, all'art. 3 dello statuto della Federazione, viene precisato che l'iscrizione delle Associazioni è vincolata oltre che dalla finalità dell'utilità sociale delle stesse soprattutto per quanto riguarda il miglioramento, la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio avicolo nazionale, anche dal fatto che le stesse Associazioni non devono perseguire fini speculativi e di lucro e non devono praticare attività commerciali nel settore avicolo amatoriale.

Tuttavia, fatte salve le norme sanitarie che disciplinano la movimentazione di animali vivi, è comunque necessario che la F.I.A.V. si impegni a salvaguardare il principio generale del regolamento (CE) n. 1/2005 dove viene sancito che "nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili", mediante un'adeguata formazione dei propri iscritti su aspetti inerenti il rispetto di regole basilari di benessere animale, elementi di fisiologia, di etologia, di accudimento e cure di emergenza degli avicoli trasportati, onde evitare che gli animali trasportati per fini non commerciali subiscano disagi superiori a quelli trasportati per fini diversi.

Distinti saluti

G. Losacco

IL DIRETTORE GENERALE

Uca Fe.